



*Città di
San Severino Marche*

Piazza del Popolo, 45 - Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it
e-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it

Ufficio: SERV. SOCIALI

CIG:

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 931 DEL 09-10-2018

Oggetto: D.G.C. N. 300 DEL 02/10/2018. ORGANIZZAZIONE 4^ EDIZIONE DELLA FESTA REGIONALE DELLA FAMIGLIA ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO AI CONTRIBUTI DA CONCEDERE ALLE ASSOCIAZIONI ADERENTI ALL'INIZIATIVA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la seguente relazione del responsabile del Servizio Servizi alla Persona:

* * * * *

Al Responsabile dell'Area Amministrativa
SEDE

OGGETTO: D.G.C. n. 300 del 02/10/2018. Organizzazione 4^ edizione della Festa Regionale della Famiglia anno 2018. Assunzione impegno spesa relativo ai contributi da concedere alle associazioni aderenti all'iniziativa.

Con la D.G.C. n. 300 del 02/10/2018 l'Amministrazione Comunale ha preso atto di quanto proposto dalla Regione Marche e di procedere quindi all'organizzazione della 4^ Giornata Regionale della Famiglia a San Severino Marche il prossimo 13 ottobre 2018.

Al fine di una migliore riuscita dell'evento l'Ente Comune ha coinvolto le seguenti associazioni/istituti scolastici/personalità nell'organizzazione della suddetta Festa:

- Forum Associazioni familiari di Ancona
- Ass. Azione per Famiglie Nuove di Osimo
- Ass. La Goccia Onlus di Macerata
- Associazione Papa Giovanni XXIII di Cingoli
- Associazione Cittadini Mediali Onlus di Ancona
- Ass. Famiglie per l'Accoglienza di Pesaro
- Ass. Progetto "Nati per Leggere" di Macerata
- Ass. AIBI Marche di Macerata
- Ass. Genitori Marche di Ancona
- Coop. Soc. P.A.R.S. "Pio Carosi" di Civitanova Marche



- I.T.T.S. Divini di San Severino Marche
- Ass. Compagnia del Grifone
- ANFASS Sibillini
- Ass. La Quercia Millenaria – ramo Marche;

Visto l'art. 12 ("Provvedimenti attributivi di vantaggi economici") della l. n. 241/1990 che così dispone:

- 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione (...) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.*
- 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.*

Accertato che presso l'amministrazione comune deliberante è in vigore il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ad Enti pubblici e soggetti privati", di seguito Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 12 della l. n. 241/2000 ed adottato dal Consiglio comunale con atto n. 44 del 23/04/1991;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 09/04/2001, contenente le norme di attuazione di tale Regolamento, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 2, del suddetto Regolamento, che così individua gli ambiti istituzionali per i quali è ammissibile la concessione dei benefici precedentemente individuati:

- cultura;
- turismo e spettacolo;
- sport e tempo libero,
- tutela e valorizzazione del patrimonio monumentale, storico, ambientale e delle tradizioni popolari;
- compartecipazione in opere e servizi essenziali di competenza comunale realizzati da privati;
- sviluppo economico attività produttive e terziario;
- assistenza e sicurezza sociale.

Considerato che:

- l'Amministrazione Comunale ha sempre mostrato una particolare attenzione verso le iniziative che avessero come scopo la promozione dello sviluppo economico, turistico e/o culturale nonché la conoscenza delle caratteristiche ambientali del territorio del Comune di San Severino Marche, compatibilmente con quanto stabilito all'art. 2 del Regolamento;
- conseguentemente, assumono particolare rilievo tutte quelle iniziative che favoriscono lo sviluppo economico, turistico e/o culturale del territorio comunale, come la Festa Regionale della Famiglia;
- la Regione Marche ha manifestato la volontà di voler far organizzare e gestire detta iniziativa alla città di San Severino Marche;

Visto il sopra elencato, il quadro economico di previsione per l'organizzazione della manifestazione;



Visto l'elenco delle associazioni che hanno dato la propria disponibilità a partecipare attivamente all'organizzazione della manifestazione;

Considerata la validità della manifestazione, anche in funzione dello stimolo ed incentivo che riveste per la promozione delle attività economiche e produttive e del turismo;

Preso atto che l'iniziativa in esame presenta carattere di particolare rilievo e risponde ai programmi e obiettivi di questa amministrazione comunale;

Ribadito che questa amministrazione comunale riconosce piena validità alle iniziative provenienti dal mondo dell'associazionismo privato, per la promozione sociale e culturale ritenendo anzi insostituibile il ruolo complementare di queste ultime a fianco degli interventi pubblici nella stessa materia;

Considerato che il Comune, nel contesto delle attività dirette a sostenere lo sviluppo del patrimonio culturale e turistico, intende dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione ovvero esercitare le sue funzioni fondamentali per il tramite di organismi di diritto privato liberamente associati;

Accertato che il contributo, o altro tipo di beneficio, erogato da un ente comunale in favore di una associazione locale, o altro soggetto sia pubblico che privato, non è qualificabile in termini di "sponsorizzazione" e, quindi, non è vietato, in quanto risulta finalizzato a sostenere iniziative nell'interesse della collettività in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale poc'anzi citato;

Vista la deliberazione n. 11/2011 della Corte dei Conti – Sezione Regionale Liguria - nella quale si conferma che: "deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività. Sarà cura, però, dell'amministrazione evidenziare nella motivazione del provvedimento di concessione del contributo i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio.";

Accertato che nulla vieta al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a soggetti terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i fini istituzionali dell'ente locale. Quando infatti l'erogazione di risorse pubbliche si realizza con tali modalità, il relativo finanziamento, anche se a fondo perduto, non depauperava affatto il patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricavano dallo svolgimento del servizio di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. Ne deriva che se l'azione amministrativa è intrapresa per soddisfare le esigenze della collettività in coerenza con la mission istituzionale dell'ente, in tale frangente si prefigura un interesse generale che autorizza il Comune all'impiego di fondi in favore



di soggetti terzi, pubblici o privati che siano. (cfr. Corte dei conti, sezione di controllo per il Piemonte con la delibera n. 77/2016/PAR del 30 giugno 2016);

Visto, in riferimento all'iniziativa oggetto della richiesta, che tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi operanti in ambito locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, oggetto della richiesta risulta pienamente compatibile con le competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, dalle Associazioni che hanno aderito per una migliore riuscita dell'evento destinatarie di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte del Comune di San Severino Marche, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione. Ne consegue che l'ente comunale intende riconoscere un vantaggio economico alle Associazioni aderenti all'evento, soggetti terzi, senza incorrere nel divieto fissato dall'art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, poiché la contribuzione rientra direttamente in una delle finalità istituzionali dell'ente medesimo, anche in ragione del principio di sussidiarietà orizzontale. Inoltre l'attribuzione è conforme al principio di congruità della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell'ente locale. (cfr. Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, parere 11 settembre 2015, n. 279 che richiama il precedente parere reso dalla medesima Sezione regionale di controllo n. 1075/2010. Nella deliberazione si richiama il consolidato orientamento della Sezione di controllo Lombarda (ex multis, n. 9/2006, 59/2007, 39/2008, 75/2008));

Ritenuto pertanto di dover contribuire alla suddetta iniziativa, per le motivazioni precedentemente espresse, prevedendo anche un sostegno economico oltre alle azioni necessarie ad agevolarne la realizzazione;

Considerato inoltre che l'art. 7 del Regolamento così dispone:

Prima dell'erogazione della sovvenzione, contributo, sussidio ed ausilio finanziario i richiedenti dovranno presentare la documentazione comprovante l'avvenuto intervento, al quale il contributo era finalizzato e la spesa sostenuta; qualora quest'ultima risulti inferiore a quella preventivata il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto.

Sono esclusi da tale obbligo i cittadini indigenti, per i quali è sufficiente la relazione dell'Ufficio competente.

L'Amministrazione comunale si riserva, inoltre, la facoltà di concedere anticipazioni sulla sovvenzione, contributo, ecc., da erogare.

Accertato, quindi, che l'erogazione del contributo economico, quando richiesto, avverrà con le seguenti modalità:

1. In caso di richiesta di contributo a titolo di compartecipazione economica e forfettaria:
 - a. il richiedente dovrà produrre materiale comprovante l'avvenuto intervento (es: relazione descrittiva, foto, articoli di media locali, ecc.) e un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, a firma del legale rappresentate, dal quale si evinca, in maniera chiara, il costo, a consuntivo, dell'iniziativa.

Dato atto che, secondo quanto precisato dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici con Determinazione n. 4/2011, per l'erogazione del contributo non sussiste l'obbligo dell'acquisizione ed indicazione del CIG ai fini della legge 136/2010, in quanto nella compartecipazione del Comune



all'iniziativa non è ravvisabile alcuna delle fattispecie contrattuali previste dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016);

Vista la Delibera di Consiglio n. 16 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2018/2020;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 67 del 03/03/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2018/2020;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/04/2018 di approvazione della variazione al bilancio di previsione 2018/2020;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 31/07/2018 di verifica degli equilibri di Bilancio – Assestamento di bilancio 2018/2019/2020;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 299 del 02/10/2018 con cui sono stati stanziati i fondi necessari all'organizzazione dell'evento;

Ritenuto di dover provvedere in merito, si propone quanto segue:

1. Agevolare l'organizzazione dell'evento garantendo contributi economici e rimborsi per le varie associazioni/istituti scolastici partecipanti all'evento con propri laboratori e non sottoelencati:
 - Forum Associazioni familiari di Ancona: € 150,00;
 - Ass. Azione per Famiglie Nuove di Osimo: € 150,00;
 - Ass. La Goccia Onlus di Macerata: € 150,00;
 - Associazione Papa Giovanni XXIII di Cingoli: € 150,00;
 - Associazione Cittadini Mediali Onlus di Ancona: € 150,00;
 - Ass. Famiglie per l'Accoglienza di Pesaro: € 150,00;
 - Ass. Progetto "Nati per Leggere" di Macerata: € 150,00;
 - Ass. AIBI Marche di Macerata: € 150,00;
 - Ass. Genitori Marche di Ancona: € 150,00;
 - Coop. Soc. P.A.R.S. "Pio Carosi" di Civitanova Marche: € 150,00;
 - I.T.T.S. Divini di San Severino Marche: € 200,00
 - Ass. Compagnia del Grifone. € 100,00;
 - ANFASS Sibillini: € 100,00;
 - Ass. La Quercia Millenaria – ramo Marche: € 100,00;
2. Di dare atto che la somma complessiva dei suddetti contributi economici concessi, pari ad € 2.000,00 è imputata al competente cap. n. 1944/00 del bilancio 2018.



Il Responsabile del Procedimento
Antonella Leonori

Visto il TUEL approvato con Decreto Legislativo n.267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco, n. 76/13 del 31/10/2014 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente disposto;
3. Agevolare l'organizzazione dell'evento garantendo contributi economici e rimborsi per le varie associazioni partecipanti all'evento con propri laboratori e non sottoelencati:
 - Forum Associazioni familiari di Ancona: € 150,00;
 - Ass. Azione per Famiglie Nuove di Osimo: € 150,00;
 - Ass. La Goccia Onlus di Macerata: € 150,00;
 - Associazione Papa Giovanni XXIII di Cingoli: € 150,00;
 - Associazione Cittadini Mediali Onlus di Ancona: € 150,00;
 - Ass. Famiglie per l'Accoglienza di Pesaro: € 150,00;
 - Ass. Progetto "Nati per Leggere" di Macerata: € 150,00;
 - Ass. AIBI Marche di Macerata: € 150,00;
 - Ass. Genitori Marche di Ancona: € 150,00;
 - Coop. Soc. P.A.R.S. "Pio Carosi" di Civitanova Marche: € 150,00;
 - I.T.T.S. Divini di San Severino Marche: € 200,00
 - Ass. Compagnia del Grifone. € 100,00;
 - ANFASS Sibillini: € 100,00;
 - Ass. La Quercia Millenaria – ramo Marche: € 100,00;
2. Di dare atto che la somma complessiva dei suddetti contributi economici concessi, pari ad € 2.000,00, è imputata al competente cap. n. 1944/00 del bilancio 2018;
3. Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013
4. Di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si prevede la risoluzione del contratto, il pagamento del corrispettivo pattuito



solo con riferimento alle prestazioni già eseguite, e nei limiti dell'utilità ricevuta, e l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto;

5. Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";
6. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;
7. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
8. Di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2018.



Città di San Severino Marche

Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 09-10-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 29-12-2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 09-10-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 29-12-2018

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 23-01-19 al 06-02-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 07-02-19

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario